



# Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio Segreteria

Determinazione n° 58 del 04/04/2024

N° 154 del registro generale: 04/04/2024

## OGGETTO:

EX ASILO DI SAN CANDIDO - RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PROCEDURA ESECUTIVA PROPOSTO DAL SIGNOR P. G. CONTRO IL COMUNE DI BONIFATI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG n. B11825E90B

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro del mese di aprile alle ore 10:16

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

-**che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 adottata nella seduta del 09.06.2022, esecutiva a termine di legge, veniva autorizzato il Sindaco ad agire in giudizio al fine di tutelare i diritti dell'Ente relativamente alla reintegra del possesso dell'immobile denominato Ex Asilo di San Candido e dei terreni oggetto di esproprio;

-**che** con Determina n. 348 registro generale del 05/07/2022 veniva affidato l'incarico di agire in giudizio per la reintegra del possesso dell'immobile sopraccitato all'Avv. OCCHIUZZO Paolo Arturo;

**PRECISATO** che con Ordinanza del Tribunale di Paola - Prima Sezione Civile- n. 957/2022 RG, il PQM, visti gli artt. 669 octies e 703 c.p.c. ha:

- Disposto l'immediata reintegrazione del Comune di Bonifati nel possesso del terreno ex asilo e per effetto ha ordinato al Sig. P. G. di reintegrare il Comune di Bonifati, in persona del Sindaco pro-tempore nel possesso dell'immobile costituito dall'ex asilo nido e dal terreno adiacente;
- Ordinato al Sig. P. G., di provvedere all'immediata rimozione della catena e dei lucchetti apposti, nonché di tutto il materiale di sua proprietà depositato sia all'interno dell'asilo nido che sul terreno adiacente; designando l'Ufficiale Giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per la inerente attuazione, abilitando lo stesso organo esecutivo a servizi di eventuali ausiliari, se ritenuto necessario;
- Condannato il Sig. P. G. al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive €. 159,78 per esborsi, €. 1.752,00 per compenso professionale, oltre iva e cpa e rimborso per spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. OCCHIUZZO Paolo Arturo, avvocato difensore dell'Ente;

**DATO ATTO** che con Determinazione n. 792 registro generale de 27/12/2023 è stato affidato incarico legale per agire nei confronti del debitore avviando procedura di esecuzione forzata per il ritorno del pieno possesso dell'immobile denominato ex asilo nido di San Candido, nonché di ogni altra azione legale ritenuta opportuna in quanto l'interessato ha mostrato ostilità ad eseguire spontaneamente quanto disposto con la Ordinanza sopra citata, constatato che il proc. di reclamo Trib. Di Paola RG. 806/23 è stato definito con "Decreto di rigetto" e quindi con esito favorevole al Comune di Bonifati;

**TENUTO CONTO** che con atto di citazione notificato in data 21.02.2024 a questo Ente mediante posta elettronica certificata, acclarato al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. prot. 1048, il Sig. P. G. per il tramite dell'Avv. Sabrina Mannarino con studio legale in Paola (CS), ha citato il Comune di Bonifati a comparire innanzi il Tribunale Ordinario di Paola all'udienza del 21.06.2024 per vedersi accolta la richiesta di *infondatezza e insussistenza del diritto della convenuta di procedere all'esecuzione forzata dell'Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Paola in data 13.06.2023 nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 957/2022, nella parte in cui ordina al Sig. P. G. di reintegrare il Comune di Bonifati, in persona del Sindaco p.t., nel possesso dell'immobile costituito dall'ex asilo e dal terreno adiacente di cui lo stesso è stato spogliato e ordina al Sig. P.G. di provvedere all'immediata rimozione della catena e dei lucchetti apposti, nonché di tutto il materiale di sua proprietà depositato all'interno dell'ex asilo che sul terreno adiacente; designando l'Ufficiale giudiziario in sede, in caso di mancata ottemperanza spontanea da parte dell'obbligato, per inerente attuazione, abilitando fin d'ora lo stesso organo esecutivo a servirsi di eventuali ausiliari, se lo riterrà necessario; con vittoria di spese, onorario e accessori, come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore"*

**CONSIDERATO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 adottata nella seduta del 12/03/2024, esecutiva a termine di legge, veniva autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio avverso atto di citazione in opposizione a procedura esecutiva proposto dal Sig. P. G., demandando al Responsabile del Settore Amministrativo l'individuazione del legale cui conferire l'incarico;

**RILEVATA** la necessità di rinvenire il suddetto professionista all'esterno, non essendo presenti in dotazione organica le professionalità qualificate, non disponendo l'Ente di un Ufficio legale;

**DATO ATTO** che in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale suddetta è stato debitamente interpellato l'Avv. **OCCHIUZZO Paolo Arturo, con studio legale in Bonifati, via C. Colombo, n. 18**, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi;

**VISTO** il preventivo, in atti, presentato dal citato professionista ed ammontante a complessivi €. 3.188,90 comprensivo di spese generali ed oneri di legge;

**CONSIDERATO** che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n.C-264/2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario ( art.47, della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, in materia di diritto di difesa, nonché l' art.24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art.4 del D.L/vo n.50/2017, richiamati dall'art.17, del medesimo decreto , devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "*caratterizzato dalla libera scelta del difensore*" , tanto più - precisa la sentenza della CGUE - che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione , ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 62 del 29.07.2014 con cui sono stati elaborati appositi indirizzi per l'affidamento all'esterno degli incarichi legali e sono stati predeterminati i parametri per il compenso da corrispondere al legale incaricato;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 ed

in particolare l'art. 163, comma 2 il quale disciplina che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

**RITENUTO** pertanto necessario assumere impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico legale relativo alla vertenza in oggetto, in quanto la mancata costituzione in giudizio arrecherebbe un danno grave all'Ente.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 2, del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
- il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi...";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.09.2023, n. 23, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2025;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 303 del 30.12.2023, il quale ha differito al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10.10.2023 relativa all'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2024-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10.10.2023 di approvazione del PEG 2023/2025 e successivi aggiornamenti;
- il Decreto Sindacale n. 33 del 21.12.2023, con il quale si è proceduto alla nomina, del Responsabile dell'Area tecnica/Amministrativa/Affari Generali, nella persona dell'Ing. Rossella Porso;
- la Determinazione n. 867 registro generale del 29.12.2023 mediante la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento dei servizi afferenti l'Area I<sup>^</sup> - Servizi Amministrativi ed Affari Generali, nella persona del Dott. Rosario Castiglia;

**DATO ATTO:**

1. della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono a carico del Responsabile dell'area e/o del Responsabile del procedimento conflitti d'interesse, anche potenziali, in relazione all'adozione del presente atto;

**D E T E R M I N A**

1. **DI PRENDERE ATTO** della narrativa espressa in premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, **all'Avv. OCCHIUZZO Paolo Arturo, con studio legale in Bonifati, via C. Colombo, n. 18 - P.IVA. 02394720789**, l'incarico di agire in giudizio avverso atto di citazione in opposizione a procedura esecutiva proposto dal Sig. P. G.;
3. **DI IMPEGNARE E DI IMPUTARE**, ai sensi dell'art. 183. del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 3.188,90 comprensiva di spese generali ed oneri di legge, per come riportato:

Missione	1	Programma	2	Titolo	1
Macroaggregato	3	Cap./art	320	Intervento	1010203
PdC finanziario	U.1.03.02.11.00 6	Imp./Pren. n.	257/ 2024	Esigibilità	2024

4. **DI DARE ATTO**, che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il CIG n. **B11825E90B**;
5. **DI TRASMETTERE COPIA** della presente all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza.

**PER QUANTO SOPRA SI RILASCIA:**

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs n 267/2000;
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c, 1, lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott. Rosario Castiglia



Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Rossella PORSO

---

**UFFICIO FINANZIARIO**

VISTA la Determinazione di cui sopra si appone:

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs. n 267/2000;
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull'intervento in essa indicato:

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Maria Assunta MIDAGLIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32 COMMA 1, della legge 18/06/2009 n. 69 copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bonifati Li

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

N° Reg. di pubblicazione: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

---

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

